



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

DETERMINAZIONE DEL VALORE IN DOGANA – ELEMENTO ASSICURATIVO

Con nota n.98072 RU del 12.09.2014 è stato precisato che in sede UE il Comitato del valore ha interpretato l'art. 164 del Reg.2454/93 della Commissione Europea nel senso di ritenere che le spese di assicurazione debbano essere incluse nel valore imponibile solo nel caso in cui i relativi servizi siano effettivamente prestati. In tali casi generalmente le spese di trasporto e l'elemento assicurativo vengono indicati nel documento DV1, oltre che, naturalmente, negli appositi campi del DAU.

Gli Uffici delle Dogane possono sempre richiedere, in caso di dubbi circa quanto dichiarato dall'operatore nel documento DV1, la documentazione probatoria del valore indicato.

Qualora però dalla documentazione presentata a corredo di una operazione di importazione tali spese risultino sostenute, ma non sia stato quantificato l'esatto importo in relazione alla dichiarazione medesima, le spese di assicurazione sono calcolate da questa Agenzia in modo forfettario nella misura del **5 ‰** del prezzo fatturato; aliquota ritenuta congrua in relazione ai valori medi applicati dalle Società assicuratrici.

L'applicazione di un'aliquota diversa dovrà essere specificatamente richiesta dall'operatore con la presentazione di idonea documentazione.

Roma, 17 settembre 2014